



**COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE**  
Città Metropolitana di Venezia

---

---

***REGOLAMENTO COMUNALE  
DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE***

---

---

Approvato con delibera di C.C. n. 29 del 27.06.2012  
Modificato con delibera di C.C. n. 43 del 19.09.2012  
Modificato con delibera di C.C. n. 5 del 30.01.2019

# INDICE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto
- Articolo 2 - Competenze
- Articolo 3 - Responsabilità
- Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

### CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori

### CAPO III - FERETRI

- Articolo 7 - Deposizione del cadavere nel feretro
- Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri
- Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 10 - Fornitura gratuita di feretri
- Articolo 11 - Piastrina di riconoscimento

### CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 12 - Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 13 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri
- Articolo 14 - Orario dei trasporti e dei funerali
- Articolo 15 - Norme generali per i trasporti
- Articolo 16 - Riti religiosi e civili
- Articolo 17 - Trasferimento di salme e cadaveri senza funerale
- Articolo 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività
- Articolo 19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 21 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 22 - Trasporto di ceneri e resti
- Articolo 23 - Rimessa delle autofunebri

## TITOLO II - CIMITERI

### CAPO I - CIMITERI

- Articolo 24 - Elenco cimiteri
- Articolo 25 - Disposizioni generali – Vigilanza
- Articolo 26 - Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

### CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 28 - Disposizioni generali
- Articolo 29 - Piano cimiteriale

### CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 30 - Inumazione
- Articolo 31 - Cippo
- Articolo 32 - Tumulazione
- Articolo 33 - Deposito provvisorio

### CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 34 - Esumazioni ordinarie
- Articolo 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 36 - Esumazione straordinaria
- Articolo 37 - Estumulazioni
- Articolo 38 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Articolo 39 - Raccolta delle ossa
- Articolo 40 - Oggetti da recuperare
- Articolo 41 - Disponibilità dei materiali

### CAPO V - CREMAZIONE

- Articolo 42 - Crematorio
- Articolo 43 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo 43bis – Registro per la cremazione
- Articolo 44 - Urne cinerarie
- Articolo 44 bis – Affidamento dell'urna cineraria
- Articolo 44 ter – Dispersione delle ceneri
- Articolo 44quater – Giardino delle rimembranze

### CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 45 - Orario  
Articolo 46 - Disciplina dell'ingresso  
Articolo 47 - Divieti speciali  
Articolo 48 - Riti funebri  
Articolo 49 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni  
Articolo 50 - Fiori e piante ornamentali  
Articolo 51 - Materiali ornamentali  
Articolo 51 bis - Rifiuti

### TITOLO III - CONCESSIONI

#### CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 52 - Sepolture private  
Articolo 53 - Durata delle concessioni  
Articolo 54 - Modalità di concessione  
Articolo 55 - Uso delle sepolture private  
Articolo 55bis- Deroghe  
Articolo 56 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione  
Articolo 57 - Costruzione dell'opera – Termini

#### CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 58 - Divisione, Subentri  
Articolo 59 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni  
Articolo 60 - Rinuncia a concessione di aree libere  
Articolo 61 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione  
Articolo 62 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99

#### CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 63 - Revoca  
Articolo 64 - Decadenza  
Articolo 65 - Provvedimenti conseguenti la decadenza  
Articolo 66 - Estinzione  
Articolo 66 bis - Rinuncia od abbandono di sepolture private

### TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

#### CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 67 - Accesso al cimitero  
Articolo 68 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri  
Articolo 68bis – Cura delle sepolture  
Articolo 69 - Responsabilità - Deposito cauzionale  
Articolo 70 - Recinzione aree - Materiali di scavo  
Articolo 71 - Introduzione e deposito di materiali  
Articolo 72 - Orario di lavoro  
Articolo 73 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti  
Articolo 74 - Vigilanza

#### CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 75 – Imprese di pompe funebri  
Articolo 76 - Divieti

### TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

#### CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 77 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti  
Articolo 78 – Registro delle sepolture  
Articolo 79 – Scadenzario delle concessioni  
Articolo 80 - Contravvenzioni  
Articolo 81 - Tariffe  
Articolo 82 – Efficacia transitoria delle disposizioni del regolamento  
Articolo 83 – Norma finale e di rinvio

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ARTICOLO 1 OGGETTO**

Il presente regolamento in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

#### **ARTICOLO 2 COMPETENZE**

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt 31, 112, 113, 113bis, e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda ASL.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### **ARTICOLO 3 RESPONSABILITA'**

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

#### **ARTICOLO 4 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.(1)

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

- e) l'inumazione in campo comune nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
  - f) la cremazione; (2)
  - g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - h) il feretro per le persone decedute i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.
  - i) il conferimento delle ceneri in cinerario comune (2);
- La Giunta Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

*(1) vedi art. 1 comma 7 bis del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001 n. 26: "Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n.359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. A) del citato regolamento, approvato con D.P.R. 285 del 1990".*

*(2) Legge 30 marzo 2001 n. 130, art. 5: " Tariffe per la Cremazione ". Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.*

*Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.*

## **ARTICOLO 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio Comunale della Segreteria e nel Cimitero Comunale:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **CAPO II OSSERVAZIONE DEI CADEVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

### **ARTICOLO 6 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro (1), nell'ambito del Cimitero Comunale o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

Il Cimitero deve essere dotato di camera mortuaria (art. 64 del D.P.R. 285/1990 e artt. 30, 31 della L.R. 4 marzo 2010, n. 18, "Norme in materia funeraria").

Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffuse o sospettate tali e per le quali vi sia un immediato pericolo infettivo, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi e che sono portatrici di radioattività a seguito di misurazione di emissione radiante da parte dell'ARPAV, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'ASL in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Il deposito mortuario, o camera mortuaria, è il luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

Nel caso in cui il cimitero non disponga al suo interno di locale di osservazione (in quanto questo ultimo è obbligatorio ma può essere collocato in altro luogo entro il territorio comunale), il deposito mortuario deve svolgere e rispondere ai requisiti di entrambe le funzioni (Deposito e Osservazione).

In conformità dell'art. 12 del D.P.R. 285/1990 il deposito di osservazione è destinato a ricevere le salme di persone:

- morte in abitazioni povere ed anguste che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerla per il prescritto periodo di osservazione.
- morte in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via od in luogo pubblico;
- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- decedute per i quali i familiari abbiano chiesto di avvalersi di quanto disposto dall'art. 10, comma 4, L.R. 4 marzo 2010, n. 18, "Norme in materia funeraria";

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

(1) Vedere art. 14 c. 2 del D.P.R. 285/1990.

### **CAPO III FERETRI**

#### **ARTICOLO 7 DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO**

Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi nello stesso feretro.

Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusa e vi è immediato pericolo infettivo, il cadavere deve essere sottoposto ad osservazione e deposto nella cassa con le modalità di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/1990.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del competente servizio dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

## **ARTICOLO 8 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI**

La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto.

Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

## **ARTICOLO 9 FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI(1)**

Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti dalla Giunta Regionale, così come previsto dagli articoli n. 2, comma 2, lettera d) e n. 19 della L.R. 4 marzo 2010 n. 18.

I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Veneto, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del C.P.R. n. 285/1990:

a) Per inumazione:

- il feretro deve essere in legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.).

Le casse se provenienti da fuori Regione devono avere le caratteristiche di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990.

- La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 285/1990.

- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo articolo 66, potranno essere inumati anche se non rispondenti alle indicazioni sopra riportate.

a) Per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 285/1990;

b) Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km. all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990 e del DPCM 26 maggio 2000 tabella A) (2) se il trasporto è per l'estero o all'estero:

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del DPR n. 285/1990;

e) per cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva – diffusa vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente:

Se un cadavere già sepolto viene estumulato o esumato per trasferimento in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, procedendo al rinnovo del feretro e il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm. Se di piombo.

Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 285/1990.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

*(1) Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:*

*a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per cadaveri destinati all'inumazione purchè non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per cadaveri destinati alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. dal luogo del decesso;*

*b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per cadaveri di persone decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni:*

*il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi; per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.*

2) Vedi nota 1) all'art. 21

## **ARTICOLO 10 FORNITURA GRATUITA DI FERETRI**

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato d indigenza o bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla

situazione economica degli interessati, qualora non siano stati fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

## **ARTICOLO 11 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO**

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di materiale inalterabile o in materiale refrattario per la cremazione, recate impressi in modo indelebile il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione di morte e gli eventuali dati certi.

## **CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI**

### **ARTICOLO 12 MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO**

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il trasporto cessa con la consegna del feretro al responsabile cimiteriale o suo incaricato.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Il Comune disciplina e vigila le condizioni di esercizio del servizio di trasporti delle salme e dei cadaveri avvalendosi del competente organo dell'ASL per gli aspetti igienico-sanitari.

### **ARTICOLO 13 ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE**

Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria l'autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2, comma 2, lettera c) della L.R. 18/2010.

Il Comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

- il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri

della turnazione, fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere il rimborso ai familiari (vedi gradi di parentela codice civile).

I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

#### **ARTICOLO 14 ORARIO DEI TRASPORTI E DEI FUNERALI**

Gli orari ed i percorsi dei funerali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.

Le modalità operative sono definite dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle obiettive e peculiari necessità delle famiglie e sentite le competenti autorità civili e religiose, per quanto di competenza. Con lo stesso provvedimento sono pure definiti i tratti di strada percorribili a piedi dal corteo funebre.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

#### **ARTICOLO 15 NORME GENERALI PER I TRASPORTI**

In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, sia all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente del Comune di decesso o di pregressa sepoltura.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

I cortei funebri non debbono fare soste lungo il percorso ne possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

#### **ARTICOLO 16 RITI RELIGIOSI E CIVILI**

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è oneroso.

### **ARTICOLO 17**

#### **TRASFERIMENTO DI SALME E CADAVERI SENZA FUNERALE**

Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche stabilite dalla Regione Veneto così come previsto dall'art. 2, comma 2 lettera d) della L.R. 18/2010 e dalla DGR n. 1807 8 novembre 2011; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se il cadavere non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di cadavere per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

### **ARTICOLO 18**

#### **MORTI PER MALATTIE INFETTIVE – DIFFUSE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'**

Nel caso di morte per malattie infettive-diffuse che possano determinare un immediato pericolo infettivo, il competente servizio dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme ed i cadaveri che risultano portatori di radioattività, a seguito di misurazione di emissione radiante del feretro a cura di ARPA, il competente servizio dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

### **ARTICOLO 19**

#### **TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE**

Il trasporto di cadavere in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, o all'estero è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento e alla cremazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura del feretro per il trasporto di cadavere relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Il trasporto di cadavere al forno crematorio e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

## **Articolo 20 Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

Il trasporto di cadavere nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria a seguito di domanda degli interessati.

## **ARTICOLO 21 TRASPORTI ALL'ESTRO O DALL'ESTERO**

Il trasporto di cadaveri per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento (1).

*(1) Il DPCM 26 maggio 2000, e più precisamente nella tabella A) allegata al decreto stesso, individua le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, conferiti alle Regioni ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni.*

*La tabella A del decreto prevede che siano conferite alle Regioni anche le autorizzazioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285.*

*Fra le autorizzazioni di polizia mortuaria trasferite alle Regioni sono comprese quelle degli articoli 27, 28 e 29 del DPR 285/90 che il DM 2 febbraio 1983 n. 284 e ss.mm. ed ii. affidava alla competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni.*

## **ARTICOLO 22 TRASPORTO DI CENERI E RESTI**

Il trasporto fuori dal Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadavere non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e

recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema avente le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento vale, quale autorizzazione al trasporto, la stessa dichiarazione dell'affidamento.

## **ARTICOLO 23 RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI**

Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e di cui all'art. 24 della L.R. 18/2010.

## **TITOLO II - CIMITERI**

### **CAPO I CIMITERI**

#### **ARTICOLO 24 ELENCO CIMITERI**

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con l'unico cimitero del capoluogo.

#### **ARTICOLO 25 DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA**

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 42 e 43 della L.R. 18/2010.

L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli artt. 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D. Lgs. N. 267/2000.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990.

Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri avvalendosi dell'Azienda ASL competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Il competente servizio dell'ASL controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **ARTICOLO 26 REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO**

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei

resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del Cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti ,con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

## **ARTICOLO 27 AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI**

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria Residenza ed i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, per le quali nessuno provveda alla sepoltura, nonché i cadaveri di persone nate nel Comune di Fossalta di Piave.

Sono ricevuti inoltre i cadaveri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone sopraindicate.

Nei reparti speciali, sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nella zona comune del cimitero. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine previsto dagli artt. 74 e segg. del codice civile, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. 445/2000.

## **CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE**

### **ARTICOLO 28 DISPOSIZIONI GENERALI**

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività.

Il piano cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 29.

### **ARTICOLO 29 PIANO CIMITERIALE**

Il Comune adotta in sede consiliare il Piano Cimiteriale.

Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per rivalutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Il piano suddetto è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL ed ARPA.

Si applica l'art. 139 del D. Lgs. N.267/2000.

Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) Dell'andamento medio della mortalità nell'are di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio;
- b) Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di tumulazione e inumazione, di nicchie cinerarie e in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepolture e pratica funebre;
- d) Delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere disponibili in seguito ad una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) Dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

Nel cimitero sono individuati spazi o zone da destinare a:

- Campi di inumazione comune;
- Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- Tumulazioni individuali (loculi);
- Manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe e cappelle di famiglia di costruzione comunale);
- Nicchie ossario;
- Nicchie cinerarie;
- Ossario comune;
- Cinerario comune;
- Deposito di osservazione;
- Locali per il personale di custodia;
- Obitorio (1);
- Area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri;

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/1990;

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse modalità adottate per il primo impianto.

Presso gli uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500 del cimitero esistente nel Comune.

(1) Per i Comuni superiori a 5.000 abitanti (art. 14 c. 2 del D.P.R. n.285/1990)

### **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **ARTICOLO 30 INUMAZIONE**

Ogni cimitero è dotato di campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogniqualevolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

#### **ARTICOLO 31 CIPPO**

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà inoltre applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. Questi potranno anche essere scolpiti sul cippo stesso.

E' inoltre consentita l'applicazione di un cippo in marmo, a cura e spese del concessionario, di dimensioni, caratteristiche e modalità previste da appositi atti emanati dalla Giunta Comunale.

I vasi per i fiori, i lumini o le lampade per l'illuminazione votiva, le foto e le targhe o le iscrizioni potranno essere fissati esclusivamente sui cippi di cui al comma precedente.

All'infuori di quanto stabilito nei commi precedenti, sulle fosse è vietata qualsiasi opera muraria e qualsiasi elemento di delimitazione o pavimentazione.

Sulle fosse non possono essere depositati fiori o piante in vaso. Il personale addetto alla custodia è autorizzato a rimuovere e conferire nei rifiuti cimiteriali i vasi e quanto altro di non ammesso dovesse rinvenire sulle fosse.

E' vietata qualsiasi piantumazione.

Nei campi destinati dal Piano Cimiteriale alle sepolture per inumazione la superficie del terreno sarà ricoperta da tappeto erboso. Dopo le sepolture, non appena il terreno di copertura delle fosse si sarà debitamente assestato, il Comune provvederà al ripristino del tappeto erboso, che non potrà essere in alcun modo manomesso se non ad opera del personale addetto alla custodia.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

#### **ARTICOLO 32 TUMULAZIONE**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui a Titolo III del presente regolamento.

### **ARTICOLO 33 DEPOSITO PROVVISORIO**

La concessione provvisoria, previo pagamento del canone stabilito con atto della Giunta Comunale, è ammessa in via eccezionale nei seguenti casi:

- Per coloro che richiedono l'uso di un'area allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- Per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè, sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 24 mesi complessivi.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà, a spese dell'interessato, a inumare il cadavere in campo comune.

Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi, o cremato, e previo pagamento delle spese relative, compresi i diritti dei servizi speciali e il costo del sepolcro definitivo in cui il cadavere verrà tumulato.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

### **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **ARTICOLO 34 ESUMAZIONI ORDINARIE**

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/1990 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Le esumazioni ordinarie devono essere svolte di norma nel periodo che va dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e nel restante periodo quando le condizioni climatiche e ambientali lo consentono.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzato si applica quanto disposto nel successivo articolo 39.

Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:

- a) permanere nella fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) della Legge 130/2001. (1)

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

(1) Art. 3 lett. G) della legge 30 marzo 2001 n. 130: "l'ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b) n. 3 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno venti anni

### **ARTICOLO 35 AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE**

E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle.

Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

### **ARTICOLO 36 ESUMAZIONE STRAORDINARIA**

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del Comune, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

### **ARTICOLO 37 ESTUMULAZIONI**

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del defunto sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria;

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni dell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'albo pretorio on-line e a quello cimiteriale.

I resti ossei raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che la domanda di estumulazione non disponga diversamente, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su parre conforme del competente servizio dell'ASL.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. . A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Nell'eseguire le estumulazioni gli operatori dovranno osservare le seguenti indicazioni:

-osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; fatto questo p passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

- esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà eseguito sull'apposito carrello coperto da telone cerato quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'estumulazione non ha bisogno di speciali prescrizioni.

Il loculo rimasto vuoto dovrà essere disinfettato con acqua di calce e con soluzione di creolina o con altro sistema ritenuto idoneo. Dopo essere stato disinfettato il loculo sarà nuovamente riassegnabile con criterio di priorità rispetto a quelli disponibili e applicando la tariffa in vigore al momento della riassegnazione. Per tali loculi la sostituzione della lapide in marmo è a carico del Comune. La mancanza della lapide, al momento dell'assegnazione, non costituisce pregiudizio per la tumulazione.

Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto.

Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille, o con altro sistema ritenuto idoneo. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di equal tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Le estumulazioni dei feretri eseguite per essere trasportate in altra sepoltura devono essere eseguite, previa comunicazione all'ASL competente di zona, alla presenza del custode del cimitero e con l'opera dei necrofori, previo pagamento del dovuto tributo alle casse comunali e della tariffa dovuta per le prestazioni richieste da terzi nel proprio interesse in materia di Igiene e Sanità Pubblica.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11/7/2003 N. 254.(1)

(1) Vedi nota (1) all'art. 34.

## **ARTI COLO 38**

### **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in nicchia ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa con provvedimento della Giunta Comunale.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista in tariffa stabilita dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento. (1)

*(1) (L'art. 116 è stato abrogato nel 2002 (vedi art. 298 e l'art. 299 del DPR 30/5/2002, n. 115).*

*Quando era vigente le spese di esumazione ordinate dall'autorità giudiziaria costituivano spese di giustizia e le relative prestazioni, sulla base delle tariffe stabilite, andavano fatturate all'autorità giudiziaria che le aveva ordinate/disposte. Venuta meno la disposizione tali operazioni non rientrano più nelle spese di giustizia, per cui devono essere corrisposte, preventivamente, dai soggetti interessati, cioè da chi abbia richiesto all'autorità giudiziaria l'emissione del provvedimento che disponga per l'esumazione.)*

### **ARTICOLO 39 RACCOLTA DELLE OSSA**

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto in modo indelebile il nome e cognome del defunto.

### **ARTICOLO 40 OGGETTI DA RECUPERARE**

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **ARTICOLO 41 DISPONIBILITA' DEI MATERIALI**

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in

opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO V CREMAZIONE**

### **ARTICOLO 42 CREMATORIO**

Il Comune per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

### **ARTICOLO 43 MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE**

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della Legge 130/2001, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermato da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione (1).

b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di

ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdetto la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulta escluso il sospetto di reato nella causa di morte.

d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

*(1) Tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione (art. 3 comma 1 lett. B della legge 30 marzo 2001 n. 130)*

### **ARTICOLO 43 BIS REGISTRO PER LA CREMAZIONE**

E' istituito presso l'Ufficio Servizi Demografici del Comune il registro per la cremazione.

Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile. In questa ipotesi il testamento olografo sarà conservato al luogo protetto a cura dell'Ufficio preposto alla tenuta del registro. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche istruzioni e indicazioni utili alla sua pubblicazione in caso di decesso, a norma dell'art. 620 c.c.. In ogni caso i costi per la pubblicazione e per la cremazione non potranno ricadere sul Comune.

L'Ufficio preposto deve anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.

Qualora sia stato depositato il testamento olografo, l'interessato deve provvedere altresì alla trasmissione dello stesso dal Comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza.

### **ARTICOLO 44 URNE CINERARIE**

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero un'apposita nicchia, sepoltura privata, cinerario comune o in altro loculo, tomba o cappella dove è stato o sta per essere tumulato un altro cadavere.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile. Il secondo esemplare del verbale deve

essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

#### **ARTICOLO 44 BIS AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA**

L'ufficio comunale competente in materia di affidamento dell'urna cineraria è individuato nell'ufficio comunale Segreteria e Concessioni cimiteriali, che terrà un apposito registro contenente le generalità del defunto e dell'affidatario dell'urna, l'indirizzo del luogo di conservazione e le successive eventuali variazioni.

L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile ad una delle seguenti condizioni:

- presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in quella olografa;

- volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del c.c. o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Nella dichiarazione dovranno essere dichiarati:

- generalità e residenza del richiedente e della persona a cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna.

- il luogo di conservazione.

- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.

- la conoscenza delle possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;

- l'impegno da parte dell'affidatario a comunicare ogni variazione di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa.

L'urna dovrà essere conservata in un luogo confinato e destinato solo a questo (nicchia, teca o simili) idoneo a garantirne la sicurezza da ogni profanazione.

Le urne destinate alla raccolta delle ceneri dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 285/1990.

In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al cimitero.

La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti da cremazioni di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita dal defunto.

La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

Il Comune può effettuare, ove lo ritenesse opportuno, a mezzo della polizia locale, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

#### **ARTICOLO 44 TER DISPERSIONE DELLE CENERI**

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile per le persone decedute nel Comune, per le ceneri qui sepolte o derivanti da cadaveri e/o resti mortali qui sepolti.

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3, lettere c), d) della legge n. 130/2001.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76, 77 del c.c. o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cineraio comune.

Nel territorio del Comune la dispersione delle ceneri è ammessa nell'apposita area cimiteriale, in aree pubbliche, in aree private, ad almeno 200 metri da qualsiasi insediamento, secondo quanto disposto di seguito:

-La dispersione in area cimiteriale appositamente individuata e mediante interrimento dell'urna di materiale biodegradabile. E' vietata l'aspersione superficiale. La dispersione è eseguita da persona appositamente autorizzata dal Comune, individuata nel custode del Cimitero;

-La dispersione è vietata all'interno del centro urbano, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

-Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione. La dispersione è eseguita dal richiedente.

-Le parti del territorio comunale, al di fuori del cimitero, ove la dispersione è consentita sono le aree naturali, ad una distanza di almeno 200 metri da insediamenti abitativi, e nei tratti di fiume liberi da manufatti e da natanti e ad una distanza dalla riva di almeno 20 m. La dispersione è eseguita dal richiedente.

E' vietata la dispersione in aria.

La dispersione è inoltre vietata in edifici o in altri luoghi chiusi.

La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.

Sono eseguite a titolo oneroso le seguenti operazioni:

- dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;

- dispersione eseguita, su richiesta, dal personale autorizzato dal Comune di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), legge 130/2001 al di fuori dell'apposita area cimiteriale;

In mancanza dei soggetti di cui al comma 1, lettera d) dell'art. 3 della L.R. 130/2001, provvede alla dispersione il personale individuato nel custode cimiteriale.

L'urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso, rientra nella piena disponibilità degli aventi titolo.

**ARTICOLO 44 quater**  
**GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE**

All'interno del cimitero è individuata un'area destinata a dispersione delle ceneri mediante interrimento dell'urna purché di materiale rapidamente biodegradabile. L'area deve essere delimitata da un muretto alto 50 cm. e l'accesso è consentito esclusivamente al personale autorizzato dal Comune.

**CAPO VI**  
**POLIZIA DEI CIMITERI**

**ARTICOLO 45**  
**ORARIO**

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Sindaco da rilasciarsi per comprovati motivi.

**ARTICOLO 46**  
**DISCIPLINA DELL'INGRESSO**

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali con la sola eccezione dei cani guida per non vedenti;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non sono accompagnati da adulti;

Per motivi di salute od età il Sindaco può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

L'ingresso in cimitero da parte di privati e di imprese di onoranze funebri ai fini della tumulazione di feretri di cadaveri e/o di urne cinerarie è consentito solo previa autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale di Segreteria- concessioni cimiteriali ed alla presenza del custode cimiteriale.

Nei giorni di riposo del custode del cimitero, e nei giorni festivi, non sono ammesse tumulazioni di urne cinerarie, né dispersione di ceneri.

Nel periodo di ferie e /o malattia del custode del cimitero questi sarà sostituito dal rappresentante della impresa di onoranze funebri appositamente incaricata dal Comune per le operazioni di:

- tumulazione di cadavere a seguito di funerale.
- estumulazione, esumazione straordinarie.
- inumazione.

Eventuali deroghe a quanto sopra indicato prevedono il rimborso al Comune da parte del richiedente per la spesa sostenuta nell'impiego del sostituto del necroforo comunale. Le deroghe devono essere valutate dal Sindaco unitamente ai Responsabili dell'Area Amministrativa e dell'Area Tecnica.

## **ARTICOLO 47 DIVIETI SPECIALI**

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:

- fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli con autorizzati;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuto fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza preventiva autorizzazione;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Sindaco. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Sindaco;
- qualsiasi attività commerciale e/o di promozione e pubblicità commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

## **ARTICOLO 48 RITI FUNEBRI**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.

## **ARTICOLO 49 EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI, SULLE TOMBRE NEI CAMPI COMUNI**

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Area Tecnica in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali, purché non in contrasto con l'articolo 31 del presente regolamento.

## **ARTICOLO 50 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti. Allorchè, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dell'Area Tecnica li farà togliere e provvederà per la loro distruzione.

Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

## **ARTICOLO 51 MATERIALI ORNAMENTALI**

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile dell'Area Tecnica disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per le disponibilità dei materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

## **ARTICOLO 51 BIS RIFIUTI**

La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia.

In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quanto previsto negli artt. 12 e 13 del DPR 254/2003 e ss.mm.ii. e avviati allo smaltimento in concomitanza alle operazioni di esumazione/estumulazione effettuate su richiesta del privato.

Le spese per lo smaltimento delle rifiuti derivanti dalle operazioni di cui sopra s'intendono a cura e a carico del richiedente.

## **TITOLO III CONCESSIONI**

### **CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### **ARTICOLO 52 SEPOLTURE PRIVATE**

Per le sepolture private è concesso, nei limiti della disponibilità, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati, od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massima delle tombe sono stabilite nel piano cimiteriale.

Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) le sepolture individuali (loculi, nicchie)
- b) sepolture per famiglie e collettività (tombe; cappelle)

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

La concessione, laddove sia regolata da contratto di schema – tipo, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma e resti ossei o ceneri;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i/le concessionari/ie;
- o cadaveri destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro individuazione;
- l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
- l'indicazione della collocazione della lampada votiva qualora sia stata fatta richiesta di allacciamento della medesima, nonché il nominativo del concessionario cui fare riferimento per il pagamento del tributo corrispondente e per ogni comunicazione in merito dal parte del Comune.

### **ARTICOLO 53 DURATA DELLE CONCESSIONI**

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.

La durata è fissata:

- a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 30 anni per le nicchie destinate alla tumulazione di ceneri e resti mortali e cessa, comunque, quando ne sia asportata l'urna o la cassetta per la quale è stata concessa la nicchia;
- c) in 30 anni per i loculi e cessa comunque quando ne sia asportato il cadavere;

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione in vigore al momento della richiesta del rinnovo.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data della domanda o della prima sepoltura, se antecedente.

Il rinnovo della concessione è possibile a partire dal 180° giorno precedente la scadenza della stessa.

## **ARTICOLO 54 MODALITA' DI CONCESSIONE**

La sepoltura individuale privata può concedersi solo secondo le seguenti modalità ed esclusivamente a persone residenti in vita in Fossalta di Piave o che sono nate in Fossalta di Piave o vi abbiano, comunque, risieduto:

### **Loculi:**

- per morte del familiare;
- per trasferimento di cadaveri che siano stati tumulati precedentemente e provvisoriamente in altri siti, esclusivamente per mancanza di disponibilità di loculi;
- per il coniuge superstite purchè abbia compiuto il 70° anno di età e che presenti domanda di assegnazione contestualmente alla richiesta per il defunto. Compatibilmente alla disponibilità dei loculi, gli stessi verranno assegnati in ordine numerico progressivo e solo fino al momento in cui si accerti una disponibilità di n. 80 loculi necessari alla riserva. Raggiunto tale limite i loculi saranno assegnati solo in casi di decesso.

Il Sindaco può accogliere l'istanza del coniuge superstite che abbia compiuto i 70 anni di età e che intenda rinunciare alla concessione del loculo ove è tumulato il coniuge defunto al fine di riacquistare lo stesso manufatto per la propria persona e ricongiungersi al defunto nel suddetto manufatto. L'accoglimento dell'istanza potrà aver luogo solo in presenza dei seguenti requisiti e la mancanza di uno solo di essi ne pregiudicherà l'accoglimento:

- a) il coniuge richiedente deve aver compiuto i 70 anni di età;
- b) che il coniuge defunto sia tumulato da almeno n. 10 anni;
- c) la domanda deve essere presentata quando l'interessato è in vita e non successivamente al suo decesso da parte dei parenti;
- d) il Comune non deve trovarsi nella situazione di riserva di loculi;
- e) nella domanda il richiedente deve indicare:
  - di rinunciare alla concessione del loculo ove è tumulato il coniuge defunto;
  - di acquistare la disponibilità del medesimo loculo alla tariffa in vigore al momento della domanda, facendosi carico delle spese derivanti quali quelle relative alla sottoscrizione dell'atto nuovo, all'estumulazione del feretro del coniuge, alla successiva cremazione dello stesso, alla eventuale sostituzione della lapide marmorea, alla chiusura del loculo;
  - di provvedere entro 10 gg. dalla data di sottoscrizione della nuova concessione a presentare l'istanza per la cremazione e la tumulazione del coniuge defunto nello stesso loculo assumendosi ogni spesa relativa;

### **Nicchie:**

- solo per documentata esigenza, allo scopo di deporvi resti mortali di famigliari defunti o le ceneri dei cremati;
- per altri motivi causati da eventi gravi e imprevisti;
- per il coniuge superstite purché abbia compiuto il 70° anno di età e che presenti domanda di assegnazione contestualmente alla richiesta per il defunto. Compatibilmente alla disponibilità delle nicchie, le stesse verranno assegnate in ordine numerico progressivo e solo fino al momento in cui si accerta una disponibilità di n. 80 nicchie necessarie alla riserva. Raggiunto tale limite le nicchie saranno assegnate solo in caso di decesso;

Le indicazioni relative alla realizzazione delle lapidi di loculi e nicchie/ossario sono contenute nell'allegato A) del presente Regolamento.

### **Tombe, cappelle, aree cimiteriali per la costruzione di cappelle:**

- per il ricongiungimento di salme di familiari già defunti, che si intendono trasferire da loculi o nicchie già concessi in precedenza;
- a famiglia e/o persona residenti nel Comune.
- ciascun loculo all'interno di tomba o cappella può contenere un solo cadavere ed eventualmente una cassetta di resti mortali o un'urna cineraria di persone aventi titolo ad essere tumulate in dette sepolture secondo quanto disposto dall'art.55 del presente regolamento. L'eventuale tumulazione di urna o cassetta è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa e di cui all'art. 55 del vigente regolamento.

### **Contenuto loculi e nicchie:**

- i loculi possono contenere un cadavere ed eventualmente una cassetta di resti mortali o un'urna cineraria di persona legata al defunto da vincolo di parentela ed affinità fino al terzo grado secondo quanto disposto dall'art. 55 del presente regolamento. L'eventuale tumulazione di urna o cassetta è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa e di cui all'art. 55 del vigente regolamento.
- le nicchie possono contenere una cassetta di resti mortali o un'urna cineraria ed eventualmente una ulteriore cassetta o una ulteriore urna di persona legata al defunto da vincolo di parentela ed affinità fino al terzo grado e secondo quanto disposto dall'art. 55 del presente regolamento. L'eventuale tumulazione di urna o cassetta è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa e di cui all'art. 55 del vigente regolamento.

L'assegnazione in concessione dei loculi o delle nicchie avverrà rispettando la numerazione progressiva assegnata al blocco in uso e a partire dal n. 1, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

In ogni caso, la priorità dell'assegnazione si darà all'occupazione di quei loculi o nicchie che risultano disponibili a seguito di rinuncia del concessionario o per scadenza del periodo di concessione, applicando la tariffa in vigore al momento della riassegnazione. Per tali loculi o nicchie rimane a carico del Comune la sostituzione della lapide in marmo, la cui mancanza, tuttavia, non costituisce pregiudizio alla tumulazione nel momento dell'assegnazione.

La concessione in uso delle sepolture di cui al presente articolo, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal regolamento vigente.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

## **ARTICOLO 55 USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE**

Salvo quanto già previsto dagli artt. 53 e 54, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro così come disposto dall'art. 54 e salvo diverse indicazioni espressamente previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia dei commi 1 e 2 dell'art. 93 del D.P.R. n.285/1990, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- il coniuge;
- i generi e le nuore;

- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza, che perduri da almeno tre mesi, deve essere attestata mediante autocertificazione.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impegnare per esigenze del Cimitero.

Nella tomba o cappella di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione di persona estranea alla famiglia del concessionario, ma che abbia acquisito particolari titoli di benemeranza nei confronti del medesimo, come previsto dal comma 2 dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990. L'acquisizione di particolari titoli di benemeranza dovrà essere espressamente dichiarata per iscritto dal concessionario o dai suoi eredi unitamente alla presa d'atto che la tumulazione avrà carattere definitivo, così come ogni altra tumulazione in tomba o cappella di famiglia.

La tumulazione di cui sopra sarà soggetta al pagamento del corrispettivo indicato in tariffa.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove, comunque, stipulata è nulla di diritto.

A richiesta, potrà essere concesso il collocamento di cassetta di resti o di urna cineraria in loculi, ove sia già tumulato un cadavere o al momento della sua immissione. L'autorizzazione dovrà in tal caso essere subordinata al pagamento del corrispettivo della somma in tariffa e riguardare esclusivamente persone legate con il defunto da vincolo di parentela ed affinità fino al terzo grado. La medesima autorizzazione varrà per i loculi all'interno di tombe e cappelle di famiglia e per le nicchie ossario e cinerarie.

A richiesta, può essere altresì autorizzata la cremazione o la riduzione in resti di cadavere tumulato in tomba o cappella di famiglia al fine di consentire al concessionario, o ai suoi eredi, di recuperare ulteriore spazio all'interno del manufatto che abbia raggiunto la massima capienza disponibile secondo quanto stabilito in concessione. L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo per n. 2 richieste e subordinata al pagamento del corrispettivo indicato in tariffa.

Nei casi di cui alle autorizzazioni suesposte rimane ferma la scadenza originaria della concessione del manufatto.

Le spese per la rimozione della lastra di marmo e gli oneri derivanti dalle spese sono a carico del concessionario.

## **ARTICOLO 55 BIS DEROGHE**

In deroga a quanto stabilito dagli artt. 54 e 55 del presente regolamento il Sindaco può autorizzare l'assegnazione di loculi in 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> fila (secondo le disponibilità, ai cittadini che ne abbiano fatta espressa richiesta e che si trovino nell'impossibilità di utilizzare la scala per raggiungere la lapide del/i congiunto/i defunto/i. La domanda dovrà essere obbligatoriamente supportata da certificato redatto dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alle leggi 382/70, 118/71, 18/80, e D.M. 05.02.1992 e potrà essere accolta limitatamente ai seguenti casi:

- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (18/80);
- invalido con totale e permanente invalidità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (18/80);
- soggetto con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età (art. 2 legge 118/71 e L.289/90 e art. 6 L. 509/88, D.L. 124/98 art. 5;
- cieco con residuo visivo con superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (legge 382/70);
- cieco assoluto (legge 382/70);

ed inoltre nei casi di portatori di handicap agli arti inferiori o superiori (apparato locomotore) cui sia stato riconosciuto un grado di invalidità pari o superiore al 60%; I richiedenti dovranno avere un rapporto di parentela con il defunto non oltre il 2° grado sia in linea retta che collaterale (fratelli, sorelle), nonché il coniuge.

## **ARTICOLO 56 MANUTENZIONE, CANONE ANNUO, AFFRANCAZIONE**

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Quando le edicole, i monumenti o i segni funebri in genere, si rendessero indecorosi o fossero in condizioni da poter recare danno alle sepolture circostanti ed alla sicurezza delle persone, il Comune ingiungerà agli obbligati l'esecuzione dei lavori occorrenti.

Qualora gli obbligati non aderissero nel termine fissato, la concessione verrà revocata, previa determinazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti. Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione. Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/progetto.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dal concessionario,
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Quando il concessionario non provveda al pagamento della quota, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

## **ARTICOLO 57 COSTRUZIONE DELL'OPERA – TERMINI**

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previsto dal presente regolamento, ed alla esecuzione delle opere relative entro i termini stabiliti nell'atto di approvazione del progetto. Prima dell'utilizzo il sepolcro dovrà essere dichiarato agibile secondo le norme vigenti.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa una proroga di 6 mesi ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati.

## **CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

### **ARTICOLO 58 DIVISIONE, SUBENTRI**

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia cimiteriale.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 55, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia cimiteriale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritti e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia cimiteriale esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 55, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente, o in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 55 del presente regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **ARTICOLO 59**

#### **RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato (loculo, nicchie) quando la sepoltura non è stata occupata o, quando, essendola stata, il cadavere o l'urna, o la cassetta di resti mortali, siano trasferiti in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 80% del costo del manufatto secondo la tariffa in vigore al momento dell'atto di concessione. La rinuncia è vincolata alla richiesta che deve essere formulata entro i primi 10 anni dalla data dell'atto della concessione stessa.

#### **ARTICOLO 60**

#### **RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
  - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da cadaveri, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
    - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
    - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **ARTICOLO 61**

#### **RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 53 del presente regolamento, salvo i casi decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da cadaveri, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

## **ARTICOLO 62**

### **RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA DI ANNI 99 O PERPETUA**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 52, a condizione che siano liberi o liberabili da cadaveri, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.

Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 61.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

## **CAPO III**

### **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **ARTICOLO 63**

##### **REVOCA**

Salvo quanto previsto dall'art.92, 2° comma, del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di anni 99 nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero individuata dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova sepoltura.

Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'albo

comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

## **ARTICOLO 64 DECADENZA**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 55, quartultimo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 57, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 56;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La irreperibilità è attestata dall'ufficiale d'anagrafe quando, attraverso gli strumenti previsti dalle norme anagrafiche, non è possibile stabilire l'esistenza in vita e la dimora della persona o della famiglia.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale in base ad accertamento dei relativi presupposti.

## **ARTICOLO 65 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA**

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune o la loro conservazione nella sepoltura stessa se trattasi di tomba di famiglia.

Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune, il quale, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 54, potrà provvedere ad una nuova assegnazione, mediante bando pubblico o direttamente a persona che ne abbia già fatto richiesta, rispettando l'ordine di presentazione della domanda.

## **ARTICOLO 66 ESTINZIONE**

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 53, ovvero con la soppressione del cimitero.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

### **ARTICOLO 66bis RINUNCIA OD ABBANDONO DI SEPOLTURE PRIVATE**

1. Nel caso di rinuncia o di abbandono con palese degrado di sepolture private, siano esse in concessione o perpetue, da parte di uno o più proprietari, si procede come segue:

a) nel caso di unico proprietario di tomba di famiglia, il Comune acquisirà di diritto la proprietà del manufatto e rientrerà nella piena disponibilità dell'area sopra cui esso erge;

b) nel caso di più proprietari di tomba di famiglia con tumuli singolarmente assegnati, il Comune acquisirà di diritto la proprietà del singolo manufatto;

c) nel caso di più proprietari di cappella o colombario-ossario in proprietà indivisa, la rinuncia da parte d'uno di essi accrescerà la quota degli altri;

2. L'Ufficio Tecnico Comunale accertato che il degrado della struttura compromette la sicurezza, l'igiene e il decoro, avvia la ricerca per il rintraccio degli eredi ai sensi dell'art. 572 del c.c.

Constatata l'inesistenza degli eredi, o comunque accertato il loro disinteresse previa formale diffida a procedere, la Giunta Comunale dovrà deliberare in merito ai succitati punti a), b), c) e si dovranno affiggere avvisi per un anno all'Albo Pretorio, sul manufatto e sul cancello dell'ingresso principale del cimitero, per rendere pubblica ragione dell'azione del Comune.

Qualora il manufatto, nel suo insieme, rappresenti interesse monumentale, sarà cura dell'Amministrazione Comunale mantenerlo.

## **TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **ARTICOLO 67 ACCESSO AL CIMITERO**

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, manutenzioni straordinarie e ordinarie, per la collocazione di lapidi, copritomba, epigrafi e lavori similari, nonché per la resa di servizi, gli interessati possono valersi dell'opera di terzi a loro libera scelta e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Per i lavori o servizi resi all'interno dei cimiteri, i soggetti esecutori hanno l'obbligo di essere in regola con quanto previsto dalla normativa circa lo svolgimento dell'attività specifica, nonché dello specifico lavoro o servizio di volta in volta svolto.

Per la modalità di presentazione della domanda di esecuzione dei lavori di cui al presente articolo, nonché per la relativa autorizzazione, si richiama il D.P.R. 380/2001, specificando che la domanda dovrà essere inoltrata all'Ufficio Tecnico Comunale.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà formulare una comunicazione all'Ufficio Tecnico comunale.

### **ARTICOLO 68 AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURA PRIVATA E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI**

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere del coordinatore sanitario.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente formulare comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, lapidi, ricordi e similari.

### **ARTICOLO 68 BIS CURA DELLE SEPOLTURE**

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi, però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti o usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

### **ARTICOLO 69 RESPONSABILITA'**

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

### **ARTICOLO 70 RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO**

Nella costruzione di tombe e cappelle di famiglia, l'impresa deve recingere lo spazio assegnato per evitare danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso, l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

### **ARTICOLO 71 INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI**

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

### **ARTICOLO 72 ORARIO DI LAVORO**

L'orario di lavoro per le imprese è concordato con l'Ufficio Tecnico comunale.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere e valutare con l'Ufficio Tecnico comunale.

### **ARTICOLO 73 SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI**

Le imprese, in occasione della commemorazione dei defunti, devono sospendere i lavori e provvedere alla sistemazione dei materiali e delle attrezzature in modo tale da consentire lo svolgimento delle commemorazioni di cui sopra.

### **ARTICOLO 74 VIGILANZA**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti per legge.

## **CAPO II ATTIVITA' FUNEBRE**

### **ARTICOLO 75 IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI**

L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; vendita di casse ed altri articoli funebri, ad esclusione di prodotti lapidei, in occasione del funerale; trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio; recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati; trattamento di tanatocosmesi.

L'attività funebre è svolta dalle ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione dal Comune ove ha sede l'impresa richiedente, sulla base del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera e) della L. della Regione Veneto n. 18/2000.

Il Comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio commercio, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzie di affari e abilita, altresì, allo svolgimento del trasporto funebre.

Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti relativi a ciascuna attività.

## **ARTICOLO 76 DIVIETI**

E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

E' fatto divieto alle imprese:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza.

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune allo scopo di offrire prestazioni;

I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

-gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;

-gestire cimiteri ivi compresi la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria prevista dalla legge 10 novembre 1990, n. 287. (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato)

## **TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I**

## **ARTICOLO 77 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI**

Il Sindaco può disporre l'assegnazione gratuita di loculi, fosse ad inumazione, nicchie per resti o ceneri, di cittadini residenti o che abbiano risieduto nel Comune, che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità o di cittadini benemeriti.

## **ARTICOLO 78 REGISTRO DELLE SEPOLTURE**

Presso l'Ufficio di Polizia Cimiteriale è tenuto il registro delle sepolture per la tenuta e l'aggiornamento delle sepolture. Detto registro è tenuto anche con mezzi informatici e con l'integrazione dei dati relativi alla concessione cimiteriale corrispondente alla sepoltura.

Il registro delle sepolture costituisce documento comprovante le variazioni avvenute all'interno del Cimitero.

## **ARTICOLO 79 SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI**

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del Servizio Cimiteriale è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

## **ARTICOLO 80 CONTRAVVENZIONI**

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340, 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, come modificati per effetto dell'art. 3 della L. n. 603/1961 e degli artt. 32 e 113 della L. n. 689/1981.

La violazione dei predetti articoli comporta le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) Violazione dell'art. 338 sanzione fino a € 103,29;
- b) Violazione dell'art. 339 sanzione da € 20,66 a € 51,65;
- c) Violazione dell'art. 340 sanzione da € 20,66 a € 51,65;
- d) Violazione dell'art. 358 sanzione fino a € 206,58;

Per le violazioni delle disposizioni introdotte dalla Legge Regionale del Veneto 4 marzo 2010, n. 18, si richiama l'art. 53 della stessa.

## **ARTICOLO 81 TARIFFE**

Le tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi di servizio sostenuti.

## **ARTICOLO 82 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO**

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Il Regolamento comunale di Polizia Cimiteriale precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

## **ARTICOLO 83 NORMA FINALE E DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al D.P.R. n. 285/1990.